

Codice A1816A

D.D. 20 gennaio 2017, n. 145

CNTG701 - Concessione demaniale breve finalizzata al taglio piante site in sponda destra in alveo rio Torto in loc. Regione Paracollo in comune di Saluzzo (CN). Richiedente: Soc. Agricola Melano Antonio e Renato.

PREMESSO:

- che in data 05/09/2016 con nota protocollata al n. 37470, la Soc. Agricola MELANO Antonio e Renato con sede in Saluzzo, Regione Paracollo n. 7, ha presentato una richiesta di Concessione Breve per taglio piante lungo la sponda dx del Rio Torto in comune di Saluzzo (CN)
- che all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, a firma del tecnico Geom. Battisti Carlo (iscritto all'albo dei geometri della provincia di Cuneo), nei quali è evidenziata la zona interessata dall'intervento richiesto nonché la relativa documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- che in data 12/12/2016 l'istanza è stata inoltrata al Comune di Saluzzo per le pubblicazioni di legge c/o l'Albo Pretorio Comunale;
- che l'intervento richiesto ricade all'interno dell'area naturale protetta di competenza del Parco del Monviso;

CONSIDERATO

- che a seguito dell'esame degli atti progettuali e del sopralluogo effettuato da parte di Funzionario/i di questo Settore, la realizzazione dei lavori in argomento, per la parte di competenza di questo Ufficio ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Torto ed in relazione alla normativa regionale forestale vigente (R.R. n. 8/R DEL 20/09/2011 e s.m.i.);
- che l'intervento è inquadrabile nell'ambito degli interventi riconducibili all'art. 37 comma 2 lettera b) punto 1-2;
- che in relazione alla tipologia degli interventi è stata effettuata la valutazione del valore di macchiatico da corrispondere per il taglio richiesto in relazione alla vigente tabella dei canoni regionali previsti (D.G.R. 18-2517 del 30/11/2015);

VISTO

- che l'esito di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Saluzzo, pervenuto in data 29/12/2016 ed acquisito al n. 56856/A1816A di protocollo, non ha dato luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta;
- che il Parco del Monviso si è espresso favorevolmente al taglio di n. 18 robinie con parere n. 51449/A1816A del 29/11/2016;

- che in data 10/01/2017, a seguito di regolare richiesta, la Ditta ha provveduto ad effettuare il versamento di € 30,77 relativo al valore di macchiatico delle essenze erboree oggetto di taglio, consegnando al Settore la ricevuta comprovante il versamento;

IL DIRIGENTE

Visto l'art. n. 17 della L.R. n. 23/2008;
Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
Visto il D. Lgs. N. 112/1998;
Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000;
Visto il DPCM 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43);
Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001;
Vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004;
Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 14/R del 06.12.2004 e s.m.i.;
Visto l'art. 23 della L.R. n. 5 del 05.05. 2012;
Vista la L.R. n. 4 del 10.02.2009;
Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i.

determina

di autorizzare la Soc. Agricola Melano Antonio e Renato con sede in Saluzzo, Regione Paracollo n. 7, ad eseguire gli interventi di taglio di n. 18 ribubie (contrassegnate in loco da l Parco del Monviso) nelle aree individuate negli elaborati e nelle planimetrie allegate all'istanza ed in copia alla presente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni:

le operazioni di taglio dovranno in ogni caso essere eseguite in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente (*L.R. n. 4 del 10.02.2009 e s.m.i. e relativo Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.*);

durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere depositato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; il materiale di risulta (rami, frasche ecc) dovrà essere allontanato dall'alveo e posto in una zona non raggiungibile dalle acqua di piena od opportunamente smaltito anche con operazioni di coppatura in loco;

i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La Ditta richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, e degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

non si potrà alterare in alcun modo la sponda del fiume o le opere presenti su di essa con sradicamenti delle ceppaie o movimento di terreno e tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante in esame dovranno essere ripristinate al termine dei lavori; è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo;

La Ditta richiedente dovrà provvedere ad informare questo Ufficio e il Corpo Forestale dello Stato della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione, al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso;

la presente autorizzazione ha validità di **anni 1 (uno)**

Con la presente **si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale** interessato dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI